

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XXIV

n. 17

RISOLUZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

d’iniziativa della senatrice GRANATO

approvata il 18 febbraio 2020

————

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame
dell’affare assegnato in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo
di istruzione*

————

La Commissione,

premessò che:

ad aprile 2019 si è convenuto sulla necessità di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare in materia di esami di Stato, al fine di esprimere precisi indirizzi al Governo su alcune modifiche alla vigente disciplina;

da giugno 2019 fino a gennaio 2020 sono state svolte numerose audizioni che hanno coinvolto anzitutto alcuni istituti di istruzione secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali), autorevoli professori universitari, rappresentanti di docenti, dirigenti scolastici, educatori, organizzazioni sindacali, associazioni interessate;

considerato che:

appare condivisibile la «direzione» intrapresa con la modifica della disciplina di cui al rinnovato Capo III del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con cui sono state apportate significative innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado;

in particolare, anche come emerso nel corso delle audizioni svolte, sono stati introdotti, a livello normativo, cambiamenti condivisibili e condivisi, tra cui: l'aumento del peso specifico attribuito ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100); la definizione di quadri di riferimento omogenei per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e di griglie di valutazione uniformi per l'attribuzione dei punteggi; la pubblicazione durante l'anno di simulazioni nazionali delle prove d'esame; l'inserimento di più discipline caratterizzanti il percorso degli studi nella seconda prova scritta; l'eliminazione della terza prova scritta; la definizione di nuove forme di colloquio orale; la recente eliminazione dell'estrazione a sorte delle buste contenenti l'*incipit* del colloquio medesimo;

a fronte di tali innovazioni positive, la maggior parte delle quali introdotte a partire dall'anno scolastico 2018/2019 (con l'esclusione, quali requisiti d'accesso all'esame di Stato, della partecipazione alla prova INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PTCO), che sono infatti entrati in vigore a partire dall'anno scolastico 2019/2020), sono state tuttavia rilevate talune criticità relative alle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ragion per cui si ritiene necessario evidenziare i difetti più rilevanti al fine di apportare le dovute correzioni, a partire dagli esami di maturità che si svolgeranno dall'anno scolastico 2019/2020;

considerato, inoltre, che:

appare assolutamente indispensabile garantire che l'esame di Stato svolga una funzione sostanziale di accertamento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi, non solo *soft skills* ma anche *hard skills*, entrambe utili alla crescita libera della persona umana e all'orientamento universitario. In tale ottica, alcuni auditi hanno messo in luce l'asimmetria evidente e singolare che deriva dal raffronto tra i risultati ottenuti nel nostro Paese nell'indagine OCSE-PISA 2018, da un lato, e le valutazioni finali negli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, suddivisi per regioni e classi di voto, dall'altro. In particolare, si riscontra un divario tra il Nord e il Sud del Paese in ragione che si consideri la prima o la seconda ricerca, al punto che risulta come sia elevato in Italia il rischio di evidenti disparità circa il sistema di corrispondenza tra la votazione e i livelli di apprendimento raggiunti;

per le ragioni surriferite, con l'obiettivo di riportare in auge la funzione svolta dall'esame di Stato, appare necessario apportare dei correttivi, senza stravolgimenti, volti al perfezionamento dell'applicazione delle novità introdotte dalla riforma, in primo luogo per fugare ogni dubbio sollevato circa le corrette modalità di svolgimento e i parametri e i criteri da utilizzare in sede di valutazione, in modo da accompagnare le scuole e gli studenti durante tutto il percorso di preparazione e compimento degli esami di Stato nel modo più opportuno e confacente;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

1) nell'ottica del perfezionamento delle recenti novità introdotte nella disciplina degli esami di Stato, di intervenire, già dall'anno scolastico 2020/2021, al fine di integrare il contenuto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 769 del 26 novembre 2018, con l'obiettivo di predisporre griglie di valutazione finalizzate all'individuazione e alla declinazione di più specifici descrittori nella seconda prova scritta, per ciascuno degli indicatori previsti dalle griglie nazionali di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di rendere i criteri per l'assegnazione dei punteggi più corrispondenti a parametri oggettivi ed uniformi, in via generale ed omogenea su tutto il territorio nazionale;

2) con particolare riferimento al colloquio, di fornire al più presto ulteriori indicazioni agli istituti scolastici e alle commissioni esaminatrici in merito ai quesiti e ai contenuti oggetto della fase orale (circa, ad esempio, la formulazione, sintetica o analitica, o l'organizzazione dei medesimi, articolata per nuclei concettuali interdisciplinari o distinta per le singole materie), evitando il riproporsi, in parte, di quei dubbi già sollevati prima dell'eliminazione del sorteggio delle buste, nonché in merito alle modalità di conduzione generali del colloquio medesimo. L'obiettivo degli interventi di chiarimento richiesti va riportato, in primo luogo, all'esigenza di evitare, per quanto possibile, disparità di trattamento tra gli studenti, sia

nel confronto tra diversi istituti scolastici sia nel rapporto tra diverse commissioni operanti nel medesimo istituto, come avvenuto nel corso degli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019. Per tale ragione, sembra opportuno ribadire che la fase orale dell'esame debba ricondursi all'accertamento e alla verifica delle competenze, delle conoscenze e delle capacità intra-disciplinari e inter-disciplinari degli studenti, agevolando lo sviluppo dei percorsi argomentativi multilivello dei maturandi, in un'ottica olistica e onnicomprensiva;

3) in riferimento alla seconda prova, di bilanciare le prove sia nel livello di difficoltà sia nella tipologia, in modo da permettere il raggiungimento dell'obiettivo finale, ossia l'effettivo accertamento circa l'acquisizione del livello delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi nelle discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Per tale ragione, ritenendo opportuna la scelta sull'introduzione di più discipline, appare imprescindibile evidenziare come il livello di difficoltà oggetto delle prove debba risultare corrispondente, in tutte le eventuali parti di cui si compone la seconda prova, ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza;

4) di verificare, nei licei linguistici, in via specifica, la congruità dei livelli delle prove con il livello del «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue» – QCER previsto dalle Indicazioni Nazionali e di verificare, altresì, la possibilità di adeguare il livello delle prove rispetto al monte orario assegnato alle singole discipline (lingua 1, lingua 2 e lingua 3), onde evitare qualsiasi «appiattimento» verso il basso del livello minimo richiesto, anche con riguardo alle competenze in lingua straniera possedute dagli studenti al termine della scuola secondaria di primo grado, per puntare al conseguimento di un livello B2;

5) di fornire chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle prove di laboratorio nella seconda parte della seconda prova negli istituti professionali, in modo da permettere uno svolgimento «pratico/laboratoriale» che sia necessariamente differenziato e complementare rispetto alla prima parte di carattere progettuale;

6) di intervenire al fine di agevolare la predisposizione di verifiche scritte a più elevata fruibilità ed alta accessibilità per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali non certificati anche nel corso degli esami di Stato, assicurando coerenza tra l'ottica valutativa utilizzata durante il percorso scolastico e quella utilizzata dalla commissione esaminatrice. In particolare, per gli studenti con DSA, si reputa opportuno un intervento volto a garantire l'eguaglianza sostanziale di trattamento sulla base del piano didattico personalizzato, con l'obiettivo di agevolare l'attuazione delle disposizioni formali e permettere alle commissioni esaminatrici di comprendere nel miglior modo possibile come adeguare la prassi al dettato normativo, con particolare riferimento alla differenziazione di strumenti e metodologie di valutazione. Per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) non certificati, si reputa opportuno fornire nell'annuale ordinanza ministeriale applicativa, indicazioni specifiche;

7) di avviare una approfondita riflessione sulla composizione delle commissioni esaminatrici, sul rapporto tra componente interna e componente esterna e tra prove d'esame e *curriculum* pregresso, al fine di rendere l'esame di Stato maggiormente rispondente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, anche con l'obiettivo di analizzare le motivazioni delle disparità evidenziate, in molti territori, tra i risultati degli esami e i livelli rilevati dai rapporti OCSE-PISA del 2018, considerato altresì anche l'aumento del peso specifico assegnato dalla normativa ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100);

8) di apportare, nei licei musicali, una variazione alle griglie di valutazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 769 del 2018, approfondendo, in particolare, il rapporto tra il peso assegnato alla parte analitico-descrittiva, rispetto a quella performativa, anche con l'obiettivo di armonizzare i risultati in uscita dei percorsi della filiera musicale con le competenze in entrata previste per l'Alta Formazione, nonché di condurre monitoraggi sistematici su tale aspetto.

